

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3375 del 10 novembre 2009

Piano Regionale Neve, articolo 7 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21. Adozione.

[Trasporti e viabilità]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Riferisce l'Assessore Renzo Marangon

Il Piano Regionale Neve, di seguito PRN, rappresenta lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale ed è previsto all'articolo 7 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui alla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Il PRN, in coordinamento con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed a sua integrazione, è finalizzato precipuamente a razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, ottimizzare il rapporto di equilibrio tra impianti e piste e ad individuare le aree sciabili.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2998 del 1 ottobre 2004 il PRN è stato inserito nell'elenco dei piani e programmi da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Per i piani regionali e per i piani degli enti territoriali minori, la procedura VAS da seguire è stata ulteriormente specificata con la Deliberazione di Giunta Regionale 3262 del 24 ottobre 2006, oggetto in seguito di una modifica.

In esecuzione a quanto espressamente previsto dalla richiamata Delibera di Giunta Regionale 3262/2006 che stabiliva lo schema procedurale da seguire per l'approvazione dei piani e dei programmi per i quali è richiesta la VAS, si è redatto l'apposito Documento programmatico preliminare e l'allegata Relazione ambientale, nonché predisposto l'Elenco delle autorità aventi competenza in materia ambientale e dei soggetti interessati all'approvazione del PRN, per l'acquisizione del parere da parte della Commissione Regionale per la V.A.S. Tale parere è finalizzato a verificare preliminarmente la compatibilità degli obiettivi del Piano con la sostenibilità ambientale.

Nella seduta del 31 maggio 2007 la Commissione Regionale per la VAS ha espresso parere favorevole ai succitati elaborati subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni fissate per la stesura del Rapporto Ambientale:

- Dovrà emergere il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del PRN in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni dell'attuale fase di elaborazione del piano stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi.
- Prima dell'elaborazione del PRN deve essere effettuata un'attenta verifica circa la coerenza del piano rispetto al redigendo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento nonché alle aree sulle quali siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.
- Nel corso delle fasi successive di elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale dovranno essere coinvolte le associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla Legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché associazioni di categoria eventualmente interessate all'adozione del Piano stesso (articolo 6 della Direttiva 2001/42/CE).
- Ai sensi del diciassettesimo considerando della Direttiva 2001/42/CE il Rapporto Ambientale e i pareri espressi dalle Autorità interessate e dal pubblico dovranno essere presi in considerazione durante la preparazione del Piano e prima della sua adozione.
- Il Piano ed il Rapporto Ambientale dopo l'avvenuta adozione e prima della successiva approvazione, dovranno essere trasmessi alle Regioni finitime per la presentazione di eventuali osservazioni in ordine ai possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1649 del 5 giugno 2007 sono state adottate, quindi, le Linee Guida per la redazione del PRN recependo sostanzialmente i contenuti del Documento programmatico preliminare, della Relazione ambientale e dell'elenco delle autorità aventi competenza ambientale e dei soggetti interessati all'approvazione del PRN.

Nelle Linee Guida sono esplicitati i principi secondo i quali l'Amministrazione Regionale ha inteso sviluppare la redazione del PRN. Esse riportano le indicazioni generali e la metodica che l'Amministrazione Regionale si è posta nell'affrontare il percorso di elaborazione di questo piano di settore, oltre che fissarne gli obiettivi generali.

In data 19 giugno 2007, in ossequio a quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede la partecipazione dei soggetti interessati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sono state invitate a partecipare ad un incontro le amministrazioni provinciali e comunali delle aree montane nonché associazioni di categoria e associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 349/1996, con lo scopo di illustrare le sopra citate Linee Guida e di raccogliere le loro eventuali proposte in merito alla predisposizione del PRN.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2107 del 10 luglio 2007 è stato adottato preliminarmente il Piano degli interventi per la razionalizzazione del settore impiantistico-funiviario e delle aree sciabili.

A seguito di ciò, nei giorni 12 febbraio 2008 a Belluno, 14 febbraio 2008 a Verona e 20 febbraio 2008 a Vicenza, si sono tenute delle presentazioni in merito ai contenuti della proposta di piano, per consentire un ulteriore confronto nella fase di consultazione con gli enti pubblici, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste, le autorità ambientali, e i soggetti privati interessati.

Più recentemente, l'iter procedurale da seguire per la Valutazione Ambientale Strategica, nei diversi casi di piani regionali, provinciali e comunali, è stato aggiornato con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009. Questo provvedimento si è reso necessario anche a seguito della avvenuta modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

Conformemente a quanto disposto nell'allegato A di questa più recente DGR, quindi, la struttura regionale competente ha redatto la proposta di PRN corredata del relativo Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, della Valutazione di Incidenza Ambientale e delle tavole grafiche per la corografia generale e per lo stato di fatto. Questi elaborati vengono, pertanto, sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale per la loro adozione, alla quale farà seguito il deposito e la pubblicazione nel sito Internet della Giunta regionale per 60 giorni al fine di consentire, nell'arco del medesimo tempo la presentazione di osservazioni da parte del pubblico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 e la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n. 21;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2998 del 1 ottobre 2004, n. 3262 del 24 ottobre 2006, 1649 del 5 giugno 2007, n. 2107 del 10 luglio 2007 e n. 791 del 31 marzo 2009;]

delibera

1. di adottare il Piano Regionale Neve (PRN), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 che risulta così composto:

- ◆ **Allegato A** Relazione generale
- ◆ **Allegato B** Relazione sci alpino
- ◆ **Allegato C** Relazione sci nordico
- ◆ **Allegato D** Rapporto Ambientale
- ◆ **Allegato E** Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
- ◆ **Allegato F** Valutazione di Incidenza Ambientale
- ◆ **Allegato G** Tavole di corografia generale

◆ **Allegato H** Tavole stato di fatto

◆ allegati al presente atto su supporto digitale e conservati in originale, su supporto cartaceo, presso la Direzione Mobilità.

2. di provvedere entro 30 giorni dall'adozione del PRN al suo deposito presso la Direzione Mobilità e presso le sedi delle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione a Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia.
3. di incaricare la Direzione Regionale per le Attività Istituzionale a dare notizia nel BUR, dell'avvenuto deposito, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati,
4. di incaricare la Direzione Regionale Comunicazione e Informazione a provvedere alla pubblicazione del PRN e del presente provvedimento sulle pagine web del sito internet della Regione del Veneto, nonché di pubblicare l'avviso di deposito del PRN su due quotidiani a diffusione regionale e uno a diffusione nazionale;
5. di stabilire che nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può presentare le proprie osservazioni alla Giunta Regionale;
6. di incaricare la Direzione Regionale Mobilità a dare attuazione ai punti 2 e 5.

(L'avviso di deposito è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)